

STATUTO

“WALK & CLEAN SINALUNGA” O.D.V.

ARTICOLO 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il “Codice del Terzo Settore”) e della normativa vigente in materia, un’Associazione non riconosciuta denominata **“WALK & CLEAN SINALUNGA ODV”** (di seguito, l’“Associazione”), con sede legale nel Comune di Sinalunga e con durata illimitata.

L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporterà variazione del presente statuto (di seguito, lo “Statuto”) ma dovrà essere votata dall’assemblea degli associati (di seguito, l’“Assemblea”) con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L’acronimo ODV acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ARTICOLO 2 (Scopo, finalità e attività)

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e non o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle attività di interesse generale di cui all’Articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, prevalentemente in favore di terzi. In particolare:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo».

L’Associazione intende svolgere tali attività di interesse generale attraverso le seguenti azioni:

- (i) promozione della raccolta spontanea e individuale come gesto abitudinario e di interesse comunitario;
- (ii) realizzazione di giornate di sensibilizzazione con il supporto di enti, di istituzioni, istituti scolastici e/o di aziende, siano esse del settore o meno;
- (iii) organizzazione di eventi, di gruppo finalizzati a favorire la pulizia di zone specifiche;
- (iv) realizzazione e divulgazione di materiale informativo che espliciti l’importanza della raccolta spontanea di rifiuti, anche rimarcando l’utilità di una corretta differenziazione;
- (v) ideazione di strategie volte a coinvolgere i diversi attori di riferimento, rispetto alla tutela ed alla salvaguardia attiva dell’ambiente;
- (vi) attività di cura del verde e sua tutela;
- (vii) progetti di recupero e/o riqualificazione di aree specifiche;
- (viii) organizzazione di eventi pubblici aventi a tema la promozione della cura e del rispetto dell’ambiente;
- (ix) attività di promozione della lotta allo spreco alimentare e dell’agricoltura sostenibile;
- (x) sostegno alle associazioni/comitati che perseguono le stesse finalità statutarie;
- (xi) formazione ed educazione su tematiche inerenti ai temi ambientali.

- (xii) Attività di sensibilizzazione, formazione e Progettazione sulle pratiche di *Riduzione, Riutilizzo, Riparazione, Riciclo e Recupero*.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ARTICOLO 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato e non può essere in ogni caso inferiore al minimo stabilito dalla Normativa in vigore. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e/o con le loro conoscenze. In ogni caso, il numero degli enti del terzo settore o senza scopo di lucro non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato iscritte. Chiunque intenda essere ammesso come associato, dovrà presentare all'Organo di amministrazione una richiesta in forma scritta, la quale dovrà contenere: (i) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, del codice fiscale, dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica; nonché (ii) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, oltreché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. L'Organo di amministrazione delibera sulla richiesta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Nel caso di rigetto della richiesta di ammissione, l'Organo di amministrazione deve comunicare la motivazione all'interessato entro 60 giorni dalla delibera. Qualora la richiesta di ammissione non sia stata accolta dall'Organo di amministrazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, l'interessato che abbia formulato la richiesta può chiederne il riesame all'Assemblea, la quale ha, tra gli altri, il compito di deliberare in apposita convocazione, o in occasione della prima convocazione utile a seguito della delibera. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Articolo 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori, coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b. ordinari, coloro che versano le quote associative e che possono operare, condividendo le finalità dell'associazione, prestando una attività gratuita e volontaria secondo le proprie capacità personali;

c. onorari, sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'assemblea ordinaria, su proposta dell'organo di amministrazione. I soci onorari possono essere esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti e doveri degli altri tipi di soci;

d. sostenitori, coloro che, oltre a versare la quota associativa, contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante donazioni in denaro o in natura.

ARTICOLO 4 (Diritti e obblighi degli associati)

I soci hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione. La quota associativa ordinaria a carico degli aderenti è deliberata dall'Organo di amministrazione. Questa è annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile. In caso di scioglimento del rapporto associativo, il socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione e non può ripetere i contributi versati.

• I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti come componenti degli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività e approvarlo;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

• Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione;
- evitare ogni coinvolgimento politico che possa in qualche modo ostacolare le attività dell'Associazione;
- evitare comportamenti concorrenziali o che ledano e/o ostacolino l'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota annuale. L'associato che contravvenga agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e/o dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata tempestivamente all'associato tramite comunicazione ufficiale (pec, email, r/r etc) che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chiunque intenda recedere dall'Associazione, dovrà comunicare in forma scritta tale decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare tempestivamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno nel quale viene presentata. Nel caso in cui la richiesta di recesso venga presentata oltre il 30 settembre, avrà effetto dal 31 dicembre dell'anno corrente.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- Presidente
- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 (Assemblea)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'Articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta tramite strumenti quali posta, posta elettronica o whatsapp, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tale comunicazione dev'essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo, numero di telefono o recapito mail risultante dal libro degli associati periodicamente aggiornati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio. L'Assemblea dev'essere convocata, inoltre, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- (i) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (ii) approva il Bilancio di esercizio;
- (iii) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'Articolo 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- (iv) delibera a maggioranza qualificata sulle modificazioni dello Statuto,
- (v) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- (vi) in conformità a quanto disposto dall'Articolo 21, comma 3 del Codice Civile, delibera a maggioranza qualificata lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

(vii) è competente a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita:

- (i) in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno degli associati, presenti in proprio o mediante delega;
- (ii) e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o mediante delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è necessaria la presenza del 50% più uno degli associati, presenti in proprio o mediante delega, e il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea; i verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

ARTICOLO 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione svolge le proprie funzioni in attuazione delle volontà e secondo gli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Normativa o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Sono competenze di questo Organo, tra le altre:

- (i) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- (ii) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- (iii) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- (iv) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- (v) deliberare l'ammissione degli associati;
- (vi) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- (vii) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- (viii) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- (ix) deliberare sull'esclusione degli associati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni, con possibilità di essere rieletti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito, il "RUNTS") indicando, oltre alle informazioni previste dall'articolo 26, comma 6 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non

sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto RUNTS o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ARTICOLO 9 (Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio. Sono di sua competenza tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno. Il Presidente viene eletto dall'Organo di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il mandato del Presidente ha durata quinquennale al pari dell'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli associati. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10 (Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Articolo 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 (Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

I fondi sono depositati presso Istituti di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente e/o del Segretario od altro componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica.

ARTICOLO 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o occasionali;
6. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 15 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste dall'Articolo 13, commi 1 e 2, Codice del Terzo Settore. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa

ARTICOLO 16 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
2. registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività dev'essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo. In tale contesto, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Articolo 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017.

ARTICOLO 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'Articolo 56, comma 1 del Codice del Terzo Settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Normativa, ad altri enti del Terzo settore, operanti in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, trova applicazione quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.